

**REGOLAMENTO (CE) N. 2482/96 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1996

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni del  
Caucaso e dell'Asia centrale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan, del Tagikistan e del Turkmenistan<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 686/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,  
considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 723/96<sup>(4)</sup>, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1975/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati possano vertere sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento a pagamento della fornitura e, se del caso, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, a pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di marcatura;  
considerando che è opportuno indire al più presto una gara per la fornitura di farina di frumento tenero;  
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara per la fornitura di farina di frumento tenero, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2009/95 e, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2.

*Articolo 2*

La fornitura comprende:

a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto indicato nell'allegato I.

La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno;

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco, per un periodo massimo di 10 giorni, a decorrere dalle date indicate nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

(<sup>1</sup>) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.  
(<sup>2</sup>) GU n. L 97 del 18. 4. 1996, pag. 1.  
(<sup>3</sup>) GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.  
(<sup>4</sup>) GU n. L 100 del 23. 4. 1996, pag. 3.

Commissione europea  
FEAOG-Garanzia  
Divisione VI/G.2  
Ufficio 10/05 o 10/08  
rue de la Loi/Wetstraat 130  
B-1049 Bruxelles

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 7 gennaio 1997 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 7 gennaio 1997, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 17 gennaio 1997 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'allegato I sono da riportare di 10 giorni.

2. L'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di frumento tenero da prelevare dalle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura; si tratta della quantità necessaria a coprire tutte le spese della fornitura stessa, quale definita all'articolo 2, sino alla fase di consegna prevista. I quantitativi aggiudicati dovranno uscire dagli ammassi nel termine di un mese e mezzo dalla notifica dell'attribuzione.

Un'offerta supplementare potrà essere presentata per un prodotto consegnato franco vagone. La cadenza di carico della stazione proposta dovrà essere come minimo di 1 000 tonnellate al giorno.

L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2009/95, è fissata a 25 ECU/t di farina.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

*Articolo 4*

1. Il certificato di prelievo, menzionato all'articolo 12, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, dev'essere conforme al fac-simile riprodotto nell'allegato III.

2. Il certificato di presa in consegna deve essere redatto conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato IV.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.